



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI



Determinazione Dirigenziale

N° 72 in data 18 ottobre 2013

OGGETTO:

Rimborso spese legali in favore di ex amministratore.

Emessa ai sensi

- degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- in data 12/03/2013 fu notificato all'ex amministratoreomissis.....informazione di garanzia in quanto imputato, in concorso con altri, dei reati di cui agli artt. 583 e 590 del Codice Penale (lesioni personali colpose aggravate) a seguito degli eventi accaduti il giorno 2 maggio 2010 presso il campo sportivo "P. Poli" durante una partita di calcio, quando un tifoso di Trani fu aggredito da altri tifosi non identificati subendo una lesione permanente ad un occhio;
- l'ex amministratore è stato imputato perché rivestendo all'epoca la qualità di autorità di P.S., in quanto amministratore comunale in carica, autorizzò lo svolgimento della manifestazione sportiva nonostante – secondo l'accusa – l'inidoneità del citato campo sportivo;
- il legale di fiducia nominato dall'ex amministratore è l'Avv. Pasquale Minervini;
- il procedimento penale si è concluso con il decreto di archiviazione da parte del Giudice di Pace di Trani – su espressa richiesta in tal senso del P.M. in quanto “non si ravvisano estremi di responsabilità in capo agli indagati e le indagini non appaiono ulteriormente perseguibili con esiti valevoli a determinare la responsabilità degli stessi”;
- con istanza datata 23/09/2013 l'ex amministratore chiede il rimborso delle spese legali sostenute in €. 3.000,00, giusta fattura dell'Avv. Pasquale Minervini quietanzata per avvenuto pagamento.

Considerato che il rimborso delle spese legali in favore degli amministratori non trova disciplina in specifiche norme di legge, per cui soccorre la giurisprudenza (vedasi, ad esempio, la sentenza n.2242 in data 14.04.2000 della 5^a Sez. del C.d.S., nonché il parere sempre del Consiglio di Stato 16.03.2004 n. 732) che assimila il Sindaco e gli Assessori al mandatario riconducendo così la pretesa in questione all'art. 1720 del Codice Civile.

Rilevato che, in analogia con la disciplina riguardante i dirigenti e i dipendenti, il rimborso in favore degli amministratori è anch'esso subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) necessità che il funzionario onorario abbia agito al fine di tutelare i propri diritti, senza porsi in contrasto o conflitto con quelli dell'Ente che rappresenta;
- b) esistenza di una diretta connessione tra contenzioso processuale e carica dell'amministratore;

c) conclusione del procedimento con una sentenza che escluda la responsabilità degli amministratori (vedasi, ad esempio, la sentenza della Corte dei Conti del Piemonte, sezione giurisdizionale, n. 61 del 04.02.2004).

Ritenuto che, nel caso di specie, dette condizioni si siano realizzate, in quanto:

- l'ex amministratore è stato indagato perché all'epoca dei fatti rivestiva la funzione di autorità locale di P.S. e quindi nel pieno della sua funzione istituzionale, era infatti amministratore comunale in carica;
- l'ex amministratore è stato assolto nel merito, su concorde decisione del P.M. e del Giudice che hanno ritenuto che "non si ravvisano estremi di responsabilità in capo agli indagati";
- la circostanza che l'ex amministratore è stato ritenuto esente da responsabilità nel mentre rivestiva le sue funzioni istituzionali esclude che possano ravvisarsi ipotesi di conflitto di interessi con l'Amministratore di appartenenza.
- Ritenuto, pertanto, che possa procedersi al rimborso delle spese legali nell'importo di €. 3.000,00.

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4, della legge 11.02.2005 n. 15;

Verificata la regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito con Legge n. 213/2012;

Propone

Al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, il rimborso delle spese legali , previa adozione del presente impegno di spesa.

Il Responsabile del Procedimento

(Dr. Pasquale la Forgia)

f.to

Il Dirigente

Vista la proposta determinativa predisposta dal responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Determina

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

1. Di procedere a rimborsare in favore dell'ex amministratore.....omissis....le spese legali sostenute nel procedimento penale di cui alle premesse sull'importo di €. 3.000,00.

2. Di imputare la spesa di €. 3.000,00 al cap. 14860 del bilancio 2013 in esercizio provvisorio, dando atto del rispetto del limite mensile di 10/12 dell'ultimo bilancio approvato.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità al principio del rispetto della "privacy" secondo i dettami di cui agli artt. 11, 18, 20, 21 e 22 del D.Lvo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
4. Di disporre che alla liquidazione di rimborso spese legali provveda il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 184 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e dell'art. 32 del vigente regolamento di contabilità.
5. Di trasmettere la presente determinazione, comportando impegno di spesa, al Dirigente del Settore Economico Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 151 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e all'art. 147 - bis dello stesso T.U.
6. Di dare atto che responsabile del procedimento è lo stesso Dirigente.

Il Dirigente Settore AA.GG.
(Lazzaro Pappagallo)
f.to _____

Visto, si attesta la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento.

IL DIRIGENTE
(Lazzaro Pappagallo)
f.to _____

All'originale è allegata l'attestazione di copertura finanziaria e regolarità contabile a firma del Dirigente del Settore Economico-Finanziario
